Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Mercoledì, 25 luglio 1928 - Anno VI — Numero 172

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente o potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2079.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1624.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica, modificando come segue l'art. 4:

Art. 4.

L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per kilowatt'ora nel periodo 16 novembre-15 aprile, e di L. 0,0125 per kilowatt'ora nel periodo 16 aprile-15 novembre.

L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927 è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di 10 anni dalla data suindicata.

Il Ministro per le finanze stabilirà le norme per l'applicazione del diritto di introduzione, di cui sovra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2080.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1623.

Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualsiasi pretesa verso lo Stato, in dipendenza di atti compiuti dall'Amministrazione militare marittima durante le

stato di guerra, o di contratti di forniture e prestazioni stipulati entro il 31 ottobre 1920, per la quale non sia già incorsa prescrizione o decadenza e sulla quale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stata emessa pronunzia giurisdizionale, oppure proposta azione o ricorso in sede giurisdizionale, s'intende decaduta ove, entro detto termine, non sia presentata istanza redatta in conformità del seguente art. 2.

La presente disposizione non si applica ai contratti ed alle prestazioni ed alle parti di contratti e di prestazioni eseguite dopo la detta data o le cui ragioni creditorie siano già in corso di istruttoria o di liquidazione presso i competenti uffici della Regia marina.

Art. 2.

L'istanza deve essere presentata in carta libera e in duplice originale al Ministero della marina e deve contenere l'indicazione dello ammontare del credito, con esposizione della causale e menzione dell'organo od ufficio presso il quale il diritto vantato sarebbe sorto; ad essa saranno uniti i documenti di prova che siano in possesso della parte, oppure in essa sarà fatto riferimento a domanda, corrispondenza e documento qualsiasi, precedentemente esibiti.

Uno degli originali della detta istanza, con indicazione del giorno della presentazione e firma del funzionario ricevente, dovrà essere restituito all'interessato come prova dell'avvenuta presentazione.

Art. 3.

Ove il Ministero della marina respinga, in tutto o in parte, la pretesa avanzata ai sensi del precedente articolo, dovrà darne notizia all'interessato, con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale. Fermi restando i più brevi termini previsti dalle leggi vigenti, non sarà ammessa in qualsiasi caso azione o ricorso in via giurisdizionale, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di notificazione di cui sopra.

Art. 4.

Contro le pretese avanzate dagli interessati in via amministrativa e giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dei precedenti articoli, l'Amministrazione ha facoltà di far valere ogni eccezione ed opposizione, pregiudiziale o di merito, consentita dalle leggi in vigore.

Art. 5.

Le presenti disposizioni non si applicano nei confronti con i Governi esteri.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2081.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 1626.

Inizio del funzionamento autonomo degli Uffici provinciali dell'economia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731, il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia;

Visto l'art. 3 del detto R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578;

Considerata l'opportunità che gli Uffici provinciali dell'economia inizino sollecitamente il loro funzionamento autonomo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Uffici provinciali dell'economia di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, inizieranno il loro funzionamento autonomo, nei riguardi di ogni còmpito ad essi assegnato, a partire dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

A partire dalla data suddetta, i prefetti, presidenti dei Consigli provinciali dell'economia, cesseranno dalle loro funzioni nei riguardi dei detti còmpiti degli Uffici provinciali dell'economia, ferme in ogni caso le attribuzioni spettanti ai medesimi prefetti a norma della legge 3 aprile 1926, n. 660.

Art. 2.

Sino a quando il personale considerato dalla legge 18 aprile 1926, n. 731, e dal R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, non risulterà inquadrato, l'incarico delle funzioni di direttore degli Uffici provinciali dell'economia e delle connesse funzioni di segretario del rispettivo Consiglio può essere affidato, con ogni conseguenza di legge, o al personale da inquadrare o, eccezionalmente, anche a funzionari dello Stato.

Tale incarico è temporaneo, non comporta l'acquisizione di speciali diritti nei riguardi del detto inquadramento, nè determina, neppure rispetto ai funzionari dello Stato, il collocamento fuori ruolo.

In caso di incarico a funzionari statali, le competenze a questi spettanti continueranno ad essere corrisposte dallo Stato, ma saranno ad esso rimborsate nell'importo lordo dal competente Consiglio provinciale dell'economia.

Il detto incarico è dato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e, in caso di incarico a funzionari dello Stato, col Ministro dal quale il funzionario dipende.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 172. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2082.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1631.

Autorizzazione al comune di Asigliano a modificare la propria denominazione in quella di « Asigliano Veneto ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta l'istanza 7 maggio 1928, con cui il podestà di Asigliano, in esecuzione della propria deliberazione 22 marzo 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Asigliano Veneto »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Reale commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Vicenza, in data 20 aprile 1928, con i poteri del Consiglio provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Asigliano, in provincia di Vicenza, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Asigliano Veneto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 177. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2083.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1627.

Applicazione della sovrimposta terreni e fabbricati spettante ai Consigli provinciali dell'economia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, lettera *e*), della legge 18 aprile 1926, n. 731, sui Consigli provinciali dell'economia;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2578;

Considerata l'opportunità, in attesa del regolamento generale, di stabilire le norme per l'applicazione della sovrimposta terreni e fabbricati dovuta ai Consigli provinciali dell'economia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sovrimposta sui terreni e fabbricati spettante ai Consigli provinciali dell'economia, di cui all'art. 18, lettera *e*), della legge 18 aprile 1926, n. 731, è stabilita nella misura di una centesima parte del gettito dell'analoga sovrimposta sui terreni e fabbricati applicata annualmente da ogni singola Amministrazione provinciale.

Il relativo onere della detta sovrimposta spettante ai Consigli provinciali dell'economia grava sui bilanci delle medesime Amministrazioni provinciali.

Art. 2.

La parte di sovrimposta di cui al precedente articolo compete ai Consigli provinciali dell'economia a partire dal corrente esercizio 1928.

I ricevitori provinciali debbono versare la detta parte direttamente ai Consigli provinciali dell'economia alle stesse scadenze nelle quali sono tenuti a corrispondere i rimanenti novantanove centesimi alle Amministrazioni provinciali.

La parte dovuta per le rate di sovrimposta del corrente esercizio già scadute sarà regolata dai ricevitori provinciali in occasione della prima rata di sovrimposta che scada dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 173. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2084.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1550.

Erezione in ente morale della Fondazione per borse di studio « Ingegner Giovanni Quarena », con sede nel comune di Gavardo.

N. 1550. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione per borse di studio « Ingegner Giovanni Quarena », con sede nel comune di Gavardo, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, riservandosi ad un successivo decreto l'approvazione dello statuto relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1928 *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2085.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1546.

Trasformazione del Monte di pietà di Vailate nell'opera pia elemosiniera « Lascito Grasso Cassinello ».

N. 1546. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il Monte di pietà di Vailate viene trasformato nell'opera pia elemosiniera « Lascito Grasso Cassinello » da amministrarsi dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2086.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1547.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Oderzo.

N. 1547. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Oderzo viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità che ne erogherà le rendite per il soccorso e la tutela dell'infanzia abbandonata a sensi dell'art. 55, lettera *b*), della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2087.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1579.

Approvazione dello statuto per la Maramma della Chiesa madre di Enna.

N. 1579. R. decreto 14 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Guardasigilli Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene approvato lo statuto organico per la Maramma della Chiesa madre di Enna.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1928.

Destinazione della Villa Falconieri, in Frascati, a sede dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI, PER L'INTERNO, PER LA GUERRA, PER LA MARINA, PER L'AERONAUTICA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto di S. E. il Ministro per le finanze 4 agosto 1927 col quale la Villa Falconieri in Frascati, compresa tra i beni dei sudditi ex nemici da liquidare ai sensi dei trattati di pace, è stata ceduta in libera e piena proprietà al Demanio dello Stato ed assegnata in uso alla Amministrazione della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti);

Visto che la Società delle Nazioni accogliendo l'offerta del Regio Governo italiano, ha deliberato la costituzione in Roma dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa;

Considerata la opportunità di collocare tale Istituto in degna sede, e che a tal fine si presenta adatta sotto ogni aspetto la Villa sopra indicata;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'istruzione pubblica;

Decreta:

La Villa Falconieri in Frascati, attualmente in consegna al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti) è posta a disposizione del Ministero degli esteri per destinarla a sede dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa.

Roma, addì 23 luglio 1928 - Anno VI

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1928.

Concessione di premi d'incoraggiamento ad autori, enti ed istituti che hanno eseguito o promosso opere di particolare pregio per la cultura e l'industria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2036;
Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1210;

Sentito il parere della Commissione nominata con decreto Ministeriale 19 giugno 1928 per la erogazione del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in adempimento dell'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, per premi d'incoraggiamento ad autori, enti ed istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio per la cultura e l'industria;

Decreta:

Sono concessi agli autori, enti ed istituti qui appresso elencati i premi di incoraggiamento accanto a ciascuno di essi riportati, con imputazione sul capitolo 95-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1927-1928:

Al Liceo musicale « Rossini » di Pesaro . .	L.	100,000
Al Teatro della Giovine Lirica	»	53,255
All'Associazione editoriale italiana (per il catalogo della Libreria Italiana)	»	42,580
Alla Società napoletana concerti orchestrali	»	42,580
Alla Corporazione delle nuove musiche (per il Festival Internazionale di musica moderna in Siena	»	31,935
Alla Casa editrice d'arte « Valori plastici »	»	31,935
Al Sindacato laziale artisti per l'esposizione d'arte da esso promossa	»	31,935
Alla Società anonima Notari per edizioni di musica italiana	»	31,935
Al Sindacato fascista giornalisti toscani (per il Teatro lirico - Firenze)	»	26,612
Al podestà di Verona per le rappresentazioni liriche nell'Anfiteatro romano	»	26,612
Al Liceo musicale « Benedetto Marcello » di Venezia	»	26,612
All'Orchestra stabile fiorentina	»	75,000
Alla Casa di Dante in Roma	»	21,290
A Gianfranco Giachetti direttore della Compagnia del Teatro Veneto	»	21,290
All'Accademia dei concerti di Cagliari . .	»	21,290

Al Sindacato fascista artisti per un contributo a favore di giovani artisti già distinti per opere compiute, da assegnarsi come premio in un concorso nazionale tra gli artisti sindacati per la esecuzione in un pubblico edificio di Roma di un affresco inteso ad illustrare un importante avvenimento nazionale	L.	21,290
All'Istituto degli studi legislativi	»	21,290
A favore del Ministro dell'Aja per la propaganda dell'opera lirica in Olanda	»	21,290
A Tommaso Sillani per « La Rassegna italiana »	»	21,290
Al Circolo d'arte di cultura « Il Convegno » - Milano	»	15,967
Alla Compagnia fantocci lirici « Yambo » - Firenze	»	15,967
All'Accademia dei Fidenti in Firenze	»	15,967
Alla « Rivista musicale italiana »	»	15,967
Alla « Gazzetta chimica italiana »	»	15,967
All'editore Claudio Angentieri di Spoleto per la edizione del « Virgilio Miniato »	»	15,967
A Corrado Govoni	»	10,645
A Francesco Sapori	»	10,645
A Giuseppe Lesca per gli studi e le edizioni manzoniane	»	10,645
A Goffredo Bellonci	»	10,645
A Mario Puccini	»	10,645
Alla Federazione audizioni musicali infantili (F.A.M.I.) - Milano	»	10,645
All'Associazione « Alessandro Scarlatti » - Napoli	»	10,645
Alla Società corale « Guido Monaco » di Livorno	»	10,645
Alla Società veneziana concerti sinfonici	»	10,645
Agli « Amici della musica » (S. Cecilia) alla Spezia	»	10,645
All'Istituto « Morlacchi » di Perugia	»	10,645
Al Comitato per i concerti nella Sala Borromini in Roma	»	10,645
All'editore Chiantore per la edizione degli « Studi medioevali »	»	10,645
All'Associazione per la diffusione del metodo « Pizzigoni », in Milano	»	10,645
Alla signora Sita Mayer Camperio fondatrice della Scuola infermiere - Milano	»	10,645
Al Bollettino « Pro-Medico »	»	10,645
Alla Deputazione friulana di storia patria (per la pubblicazione sui monumenti di Aquileia)	»	10,645
Al sig. Alberto Malatesta per la pubblicazione della « Enciclopedia militare »	»	10,645
Alla Casa editrice « Optima » per la pubblicazione della « Storia di Roma » di Ettore Pais	»	10,645
Al sig. Ivo Senesi	»	5,322
Alla Società « Amici della musica », in Lecce	»	5,320
All'Istituto nazionale di musica, in Roma	»	5,320
All'Istituto « Tomadini » di Udine	»	5,320
Agli « Annali di chimica applicata »	»	5,320
Al rettore dell'Università di Siena per la pubblicazione del « Trattato Barbacci sui tumori »	»	5,320
Totale	L.	1,000,000

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 27 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: FEDELE.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic (Kocjancic) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic (Kocjancic) Andrea, figlio di Giovanni e della fu Maria Pohlen, nato a Villa Decani il 26 settembre 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Rihter fu Giuseppe e fu Maria Sav, nata a Villa Decani il 30 aprile 1883; ed ai figli nati a Villa Decani: Andrea, l'8 gennaio 1905; mario, il 1° giugno 1907; Antonio, il 23 maggio 1909; Paolo, il 7 marzo 1912; Floriana-Anastasia, il 3 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Albreht » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Albreht Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Metlica, nato a Clanzo il 19 novem-

bre 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Alberti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Kirn Maria fu Antonio e di Maria Kirn, nata a Primano il 24 giugno 1880, ed ai figli Maria, nata a Fiume il 5 settembre 1906; Giovanna, nata a San Pietro del Carso l'11 agosto 1907; Giuseppe, nato il 6 luglio 1914 a Cattinara.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocjancic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udita il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocjancic Andrea, figlio di Antonio e della fu Antonia Pohlen, nato a Villa Decani il 24 ottobre 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determnazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Vovk fu Andrea e fu Anna Oblak, nata a Villa Decani il 17 giugno 1894; ed ai figli nati a Villa Decani: Renato, il 9 marzo 1915; Teodoro, il 15 novembre 1921; Albino, l'8 maggio 1923; Danilo-Vittorio, il 26 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contetenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocjancic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocjancic Felice-Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Rasem Antonia, nato a Villa Decani il 21 maggio 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contetenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocjancic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocjancic Carlo, figlio del fu Andrea e della fu Antonia Razem, nato a Villa Decani il 3 luglio 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Parovel fu Giovanni e fu Giovanna Cunja, nata a Villa Decani il 5 febbraio 1870; ed alla figlia Giustina, nata a Villa Decani il 5 maggio 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocjancic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocjancic Andrea, figlio del fu Andrea e della fu Maria Oblak, nato a Villa Decani il 27 maggio 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cociancic (Kocjancic) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cociancic (Kocjancic) Filomena vedova Michele, figlia di Turco (Turko) Giacomo e della fu Maria Turco (Turko), nata a Villa Decani il 6 ottobre 1852, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocjancic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancic Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Santin, nato a Villa Decani il 7 luglio 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sik fu Andrea e fu Maria Stejan, nata a Villa Decani il 2 marzo 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Lach di Giovanni nato a Trieste il 9 dicembre 1869 e residente a Trieste, via Massimo D'Azeglio, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Lach è ridotto in « Laghi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eugenia Lach nata Mlacar fu Floriano, nata il 28 giugno 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Lah di Enrico nato a Trieste il 4 marzo 1900 e residente a Trieste, via Cologna, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Lah è ridotto in « Laghi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Paola Lah di Enrico nata a Trieste il 25 novembre 1905 e residente a Trieste, via Cologna, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Paola Lah è ridotto in « Laghi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Pietro Lah di Enrico nato a Trieste il 29 giugno 1903 e residente a Trieste, via Cologna, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Pietro Lah è ridotto in « Laghi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Aldo Majer-Grego fu Leone nato a Trieste il 1° gennaio 1883 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mari-Grego »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Aldo Majer-Grego è ridotto in « Mari-Grego ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ofelia Majer-Grego nata Levi fu Giacomo, nata il 15 ottobre 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Marasich fu Antonio nato a Veglia il 1° agosto 1894 e residente a Trieste, via Montecucco, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marassi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Marasich è ridotto in « Marassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Dionisia Marasich nata Pizzarello di Giulio, nata l'8 maggio 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Mosettig di Giuseppe nato a Monfalcone il 7 dicembre 1895 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Uberto Nitsche fu Giuseppe nato a Cividale del Friuli il 15 dicembre 1858 e residente a Trieste, via XXX Ottobre, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nice »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Uberto Nitsche è ridotto in « Nice ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Augusta Nitsche nata Burella di Carlo, nata il 17 ottobre 1857, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Novak fu Giuseppe nato a Trieste il 15 settembre 1871 e residente a Trieste, via V. Alfieri, n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novaro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Novak è ridotto in « Novaro ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Linda Novak nata Kury di Antonio, nata il 2 settembre 1884, moglie;
2. Giordano di Giuseppe, nato il 10 settembre 1919, figlio;
3. Silvana di Giuseppe, nata il 18 gennaio 1915, figlia;
4. Ferruccio di Giuseppe, nato il 1° dicembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Nicolò Paucich fu Ferdinando nato a Trieste il 26 marzo 1895 e residente a Vicenza, via Santa Lucia, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pauli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolò Paucich è ridotto in « Pauli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cornelia Paucich nata Gugliatti di Giuseppe, nata il 29 ottobre 1897, moglie;
2. Giulio di Nicolò, nato il 9 settembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale. notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Alfonso Petcovich fu Giovanni nato a Trieste il 23 novembre 1887 e residente a Trieste, via Donizetti, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petrini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Alfonso Petcovich è ridotto in « Petrini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Petcovich nata Cantoni di Vitale, nata il 20 agosto 1888, moglie;
2. Ada di Alfonso, nata il 7 febbraio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Tomaso Pogatschnig fu Lorenzo nato a Monfalcone il 2 dicembre 1857 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pogacini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Tomaso Pogatschnig è ridotto in « Pogacini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eugenio di Tomaso, nato il 15 marzo 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Enrico Princich fu Francesco nato a Trieste il 3 luglio 1899 e residente a Trieste, via Udine, n. 69, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Principe »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Princich è ridotto in « Principe ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Princich nata Milanz fu Francesco, nata il 13 ottobre 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Resanz fu Giovanni, nato a Trieste il 2 luglio 1900 e residente a Trieste, via dell'Istria, n. 14, e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Resani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognome de sig. Francesco Resanz è ridotto in « Resani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Resanz nata Pippan di Angiolina, nata il 23 agosto 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Carolina Sajevic fu Antonio, nata a Trieste il 27 settembre 1880 e residente a Trieste, via Roiano, n. 4, e diretta a ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Sajevic è ridotto in « Savini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Sajevic fu Antonio, nato a Trieste il 3 luglio 1889 e residente a Trieste, via Tiziano Vecelio, n, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Sajevic è ridotto in « Savini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Sajevic nata Peterka fu Giuseppe, nata il 13 giugno 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Scherianz fu Alberto, nato a Trieste il 9 marzo 1881 e residente a Trieste, via Capuano, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ceriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Scherianz è ridotto in « Ceriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Scherianz nata Versa fu Matteo, nata il 22 settembre 1887, moglie;
2. Giuseppina di Umberto, nata il 16 gennaio 1909, figlia;
3. Olga di Umberto, nata il 10 maggio 1911, figlia;
4. Carlo di Umberto, nato il 15 giugno 1915, figlio;
5. Vladimiro di Umberto, nato il 25 agosto 1917, figlio;
6. Renata di Umberto, nata il 12 luglio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edmondo Schrey di Oscarre, nato a Lubiana il 23 febbraio 1884 e residente a Trieste, via F. Redi, n. 6, e diritta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gridi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edmondo Schrey è ridotto in « Gridi »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Schrey nata Cassutti di Paolo, nata il 19 luglio 1892, moglie;
2. Egone di Edmondo, nato il 31 maggio 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Sever fu Lodovico, nato a Trieste il 21 settembre 1892 e residente a Trieste, via Cattedrale, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Severi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Sever è ridotto in « Severi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Sever nata Zoch di Giacomo, nata il 30 ottobre 1899, moglie;
2. Dino di Marcello, nato il 10 maggio 1920, figlio;
3. Onorina di Marcello, nata il 15 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Sirsech fu Giovanni, nato a Trieste il 13 aprile 1895 e residente a Trieste, via di Apiani, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Sirsech è ridotto in « Sersi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Sirsech nata Ielen fu Giacomo, nata il 5 gennaio 1901, moglie;
2. Elena di Lodovico, nata il 22 agosto 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Cattalinich dottor Simeone di Giacomo e di Cinotti Anna, nato a Zara il 17 settembre 1889 e residente a Zara (Barcagno) ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Cattalini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Cattalinich dott. Simeone è ridotto in « Cattalini ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Cattalinich Antonietta nata de Stauber, nata a Zara il 25 ottobre 1890, moglie;
2. Cattalinich Antonio, nato a Zara l'8 ottobre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 9 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Dadich Pietro fu Santo e fu Giurin Maria, nato a Zara il 30 giugno 1887, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Dadini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Dadich Pietro fu Santo è ridotto in « Dadini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Dadich Cristina nata Vittori, nata a Brevilacqua (S.H.S.) il 4 febbraio 1888, moglie;
2. Dadich Olivia, nata a Zara il 5 febbraio 1913, figlia;
3. Dadich Guerrino, nato a Zara il 7 agosto 1914, figlio;
4. Dadich Attilio, nato a Zara il 6 aprile 1922, figlio;
5. Dadich Corrado, nato a Zara il 24 febbraio 1924, figlio;
6. Dadich Romana, nata a Zara il 27 novembre 1926, figlia.

Il predetto decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 9 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Knezevich ragioniere Pietro fu Giuseppe e di Cappellini Andriana, nato a Zara il 17 giugno 1878 e residente a Zara ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Conti »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Knezevich rag. Pietro fu Giuseppe è ridotto in « Conti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Knezevich Giovanna nata Rumel, nata a Zaravecchia (S. H. S.) il 13 dicembre 1879, moglie;
2. Knezevich Bruno, nato a Zara il 14 gennaio 1907, figlio;
3. Knezevich Carmen, nata a Zara il 30 settembre 1909, figlia;
4. Knezevich Giulietta, nata a Zara (Borgo Erizzo) il 7 maggio 1912, figlia;
5. Knezevich Andriana ved. di Giuseppe, nata Cappellini, nata a Zara il 10 febbraio 1846, madre.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 9 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Pekas-Marossy Giuseppe di Giuseppe e di Ozegovich Anastasia, nato a Zara il 22 marzo 1901 e residente a Zara, ai termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Marossi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Pekas-Marossy Giuseppe di Giuseppe è ridotto in « Marossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Pekas-Marossy Maria nata Covacevich, nata a Blatta di Curzola (S.H.S.) il 12 gennaio 1899, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Knezevich Stefano fu Giovanni e fu Bulich Anna, nato a Malpaga il 26 dicembre 1900 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Conti »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Knezevich Stefano fu Giovanni è ridotto in « Conti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Knezevich Antonia nata Bailo, nata a Borgo Erizzo il 22 novembre 1892, moglie;
2. Knezevich Simeone, nato a Malpaga il 15 settembre 1919, figlio;
3. Knezevich Umberto, nato a Malpaga il 6 agosto 1921, figlio;
4. Knezevich Anna, nata a Malpaga il 23 marzo 1923, figlia;
5. Knezevich Mario, nato a Zara il 23 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Redovnicovich Giovanni di Luigi e di Mikaich Anna, nato a Macarsca (S.H.S.) il 16 maggio 1887 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Redovini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Redovnicovich Giovanni di Luigi è ridotto in « Redovini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 20 luglio 1928, n. 2760, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1928, n. 152, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMMISSIONE CENTRALE PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

Regolamento di procedura (art. 19 R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537) approvato nella seduta del 17 luglio 1928 - Anno VI.

Art. 1.

Le impugnazioni innanzi alla Commissione centrale si propongono con ricorso nel termine e con le forme stabilite.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi sui quali si fonda e deve essere redatto in carta da bollo da L. 3, salvo che sia proposto dal Procuratore del Re, o dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista, ovvero riguardi materia disciplinare, nei quali casi è redatto in carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve essere corredato della copia autentica della decisione impugnata e di tutti gli altri documenti necessari a comprovarne il fondamento.

Art. 3.

Il ricorrente, qualora non sia il Procuratore del Re, o il Direttorio del Sindacato nazionale fascista, deve indicare nell'atto d'impugnazione il recapito, al quale intende gli siano fatte le eventuali notificazioni e comunicazioni da parte della segreteria della Commissione.

In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna notificazione o comunicazione.

Art. 4.

Il ricorrente deve notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, copia conforme del ricorso sia al Procuratore del Re, sia al Direttorio del Sindacato nazionale fascista.

Qualora ricorrente sia il Procuratore del Re, la notificazione deve essere fatta all'interessato e al Direttorio del Sindacato nazionale fascista. Se ricorrente sia quest'ultimo, la notificazione deve essere fatta all'interessato e al Procuratore del Re.

La prova della notificazione deve essere fornita alla Commissione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. All'uopo il ricorrente deve trasmettere alla stessa Commissione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia del ricorso, contenente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la copia stessa è conforme a quella da lui notificata e la certificazione dello stesso ufficiale giudiziario in ordine alla eseguita notificazione.

Il termine e le formalità prescritti nel presente articolo, sia per le notificazioni, sia per la prova della esecuzione di esse da fornirsi alla Commissione, devono osservarsi a pena di decadenza.

Art. 5.

Il Procuratore del Re, il Direttorio del Sindacato nazionale fascista e l'interessato, a cui sia stata notificata copia del ricorso, a norma dell'art. 4, possono far pervenire documenti e deduzioni alla Commissione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui al 3° comma dello stesso art. 4.

Le memorie, eccettuate quelle presentate dal Procuratore del Re o dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista, o che riguardino materia disciplinare, devono essere redatte in carta da bollo da L. 3.

Art. 6.

Trascorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere alla Commissione, il ricorso, con i documenti e le memorie che vi si riferiscono, resta depositato nella segreteria della Commissione per lo spazio di quindici giorni, a disposizione dell'interessato, del Procuratore del Re, e del Direttorio del Sindacato nazionale fascista, i quali, entro tale spazio di tempo, possono prenderne visione e far pervenire alla Commissione stessa le proprie definitive deduzioni.

Il Procuratore del Re, il quale non abbia giurisdizione nel luogo dove ha sede la Commissione, può prendere visione dei documenti indicati nel precedente comma, a mezzo del Procuratore del Re di Roma.

Art. 7.

La segreteria, scaduto il termine di 15 giorni, di cui all'art. 6, presenta il ricorso, con tutti i relativi documenti, al presidente, il quale nomina il relatore e fissa la seduta in cui avrà luogo la decisione sull'impugnativa.

Può essere nominato relatore anche un segretario della Commissione. In questo caso egli può partecipare alla discussione, ma non ha diritto al voto.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre le indagini occorrenti per la decisione del ricorso, salva in ogni caso la facoltà concessa alla Commissione dall'art. 8.

Art. 8.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e la Commissione decide fuori della presenza degli interessati.

Dopo che il relatore ha riferito sul ricorso, il presidente sottopone separatamente alla Commissione le questioni sul fatto e quindi, se occorra, quelle sull'applicazione della legge.

Il presidente raccoglie i voti dei commissari e vota per ultimo.

Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di almeno sei membri della Commissione, compreso il presidente.

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Qualora la Commissione, prima di emettere la sua deliberazione, ritenga necessario che le parti diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti, il presidente fa le opportune richieste alle parti stesse con lettera raccomandata.

Quando i chiarimenti, gli atti, o i documenti non siano forniti entro il termine all'uopo stabilito dal presidente, la deliberazione ha luogo in base agli atti che si trovano in possesso della Commissione.

Art. 9.

La Commissione, qualora il ricorso non sia stato presentato nel termine prescritto, lo dichiara irricevibile.

Nel caso in cui non siano stati osservati il termine e le formalità stabiliti dall'art. 4, la Commissione dichiara la decadenza.

Art. 10.

La deliberazione è pronunciata nel nome del Re.

Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, la indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 11.

La pubblicazione della deliberazione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria cura la notificazione di copia della deliberazione all'interessato, al Procuratore del Re e al Direttorio del Sindacato nazionale fascista. Essa comunica, in pari tempo, copia della deliberazione medesima all'autorità che ha emesso il provvedimento.

Art. 12.

Le notificazioni, da eseguirsi a cura della segreteria, hanno luogo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le comunicazioni di istanze, memorie, atti o documenti qualsiasi, relativi alle impugnazioni, devono essere fatte alla segreteria unicamente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

Art. 13.

La segreteria redige processo verbale della seduta, in cui la Commissione provvede in ordine alla impugnazione.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno, in cui ha luogo la seduta;

b) i nomi del presidente, dei membri e dei segretari intervenuti alla seduta;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati nel corso della seduta;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le sottoscrizioni del presidente e del segretario.

Art. 14.

Quando il presente regolamento affida l'adempimento di determinate mansioni alla segreteria, gli atti relativi devono essere sottoscritti dal segretario o da un impiegato della segreteria.

Art. 15.

Coloro che, anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, abbiano presentato ricorso alla Commissione nel termine prescritto, devono procedere alle formalità, di cui al precedente art. 4, non oltre il 30° giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore nel 30° giorno dopo quello della sua pubblicazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 24 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.77	Belgrado	33.625
Svizzera	367.89	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.851	Albania (Franco oro)	366.85
Olanda	7 687	Norvegia	5.10
Spagna	315 —	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia	5.116
Berlino (Marco oro)	4.561	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.10
Praga	56.60	Rendita 3,50 %	71.45
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	81 425
New York	19.10	Littorio 5 %	81.15
Dollaro Canadese	19.05	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.30
Oro	368.54		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.